

U.N.C.E.M.

UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI
DELEGAZIONE REGIONALE CALABRIA

TITOLO I°: COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1: COSTITUZIONE

E' costituita, tra i soci dell'Unione Nazionale dei Comuni, Comunità, Enti montani appartenenti alla Regione Calabria, la relativa Delegazione Regionale UNCEM.

Art. 2: SEDE

La sede della Delegazione UNCEM è ubicata in uno dei comuni della Calabria.

Art. 3: FINALITA'

La Delegazione regionale, nell'ambito degli indirizzi statuari di livello nazionale e delle proprie specifiche realtà territoriale e demografica, persegue:

- la valorizzazione e lo sviluppo delle zone e delle istituzioni montane in attuazione del processo di riforma delle Autonomie locali, collegato alla dimensione dei rispettivi interessi socio-economici ed alle linee di programmazione europea, nazionale e regionale;
- la definizione di una politica regionale per la montagna che, favorendo la partecipazione di tutti gli operatori, pubblici e privati, sostenga il ruolo degli Enti locali e collochi il territorio e la popolazione nel generale processo di sviluppo socio-economico;
- la formazione di opportune intese ed ogni altro strumento di cooperazione con ogni soggetto pubblico e privato coinvolto nelle strategie e nelle iniziative riguardanti lo sviluppo delle zone montane;
- l'affermazione politica ed amministrativa degli Enti montani, nonché la loro evoluzione nella realizzazione dei principi autonomistici ed in materia di decentramento secondo il principio di sussidiarietà;
- l'attuazione di ogni iniziativa inerente la tutela e lo sviluppo dell'Appennino.

Art. 4: COMPITI

La Delegazione Regionale, per il raggiungimento dei propri fini associativi:

- partecipa con propri rappresentanti in ogni sede, regionale e locale, dove si definiscono gli interessi delle realtà e delle istituzioni montane;
- assume ruoli e/o funzioni attribuitegli dalle pubbliche amministrazioni in sintonia con le proprie finalità istituzionali;
- promuove convegni e studi, nonché attività di consulenza ed assistenza ai propri aderenti, sia direttamente che in collaborazione con altri soggetti o costituendo appositi organismi societari;
- partecipa ad ogni intesa regionale, interregionale e nazionale per la determinazione e l'attuazione dei programmi riservati alla montagna, riguardanti il proprio territorio e le proprie popolazioni;

Art. 5: RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI

La Delegazione regionale collabora con altre associazioni regionali rappresentative degli Enti locali, nonché con i medesimi, con l'Amministrazione regionale e con le forze socio-economiche per l'affermazione delle politiche autonomistiche e comunque rivolte alla valorizzazione delle risorse locali nell'ambito dei principi riformatori e del principio di sussidiarietà. La Delegazione può aderire ad altri organismi e associazioni le cui finalità siano compatibili con quelle statutarie.

TITOLO II°: ORGANI

Art. 6: ORGANI DELLA DELEGAZIONE

Sono organi della Delegazione regionale:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio;
- c) La Giunta;
- d) Il Presidente;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7: ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci regionali che aderiscono all'UNCCEM Nazionale. Ciascun associato partecipa all'Assemblea con il proprio rappresentante legale o suo delegato, purchè appartenente agli organi dell'Ente associato, oppure per delega rilasciata ad altro socio. Il numero delle deleghe sarà determinato dal Consiglio con la deliberazione di convocazione dell'Assemblea. Le sedute assembleari sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, conteggiando anche le deleghe. In seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima, le sedute sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.

Art. 8: FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- definisce gli indirizzi programmatici dell'attività associativa;
- elegge i consiglieri che faranno parte del Consiglio nazionale;
- elegge il Presidente;
- elegge il Consiglio;
- approva le modifiche statutarie.

Art. 9: CONSIGLIO

Il Consiglio è composto da un numero massimo di 50 componenti eletti dall'Assemblea con il sistema proporzionale vigente per le elezioni amministrative comunali, con liste bloccate e senza voto di preferenza. L'Assemblea, con maggioranza semplice dei votanti, può deliberare di votare su lista concordata con la presidenza dell'Assemblea e senza l'espressione di voti di preferenza. In caso di lista concordata questa dovrà contenere un numero di consiglieri superiore del 25 per cento ai membri da eleggere.

Possono fare parte del Consiglio solo gli appartenenti agli Organi degli Enti soci.

Qualora gli venga meno il titolo per cui è stato eletto, il Consigliere decade dal mandato e viene sostituito, al primo consiglio dopo la decadenza, col primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva.

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno ed in seduta straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri.

Il consiglio è validamente riunito in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei suoi membri, in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di almeno un ottavo dei suoi membri.

Delibera a maggioranza semplice.

Art. 10: FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio:

- a) delibera sulle materie riguardanti l'attuazione degli indirizzi programmatici dell'Assemblea;
- b) approva, su proposta della Giunta, il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- c) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) propone al Consiglio nazionale eventuali aggiornamenti delle quote in favore della Delegazione, sentita la Conferenza di cui al successivo art. 15.

Art. 11: GIUNTA

La Giunta è nominata dal Presidente ed è formata oltre che dal Presidente da un massimo di 15 membri e dura in carica quanto il Presidente. Viene presieduta e convocata, almeno una volta ogni tre mesi, dal Presidente della Delegazione. Per la validità delle riunioni, in prima convocazione, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti, mentre in seconda convocazione, da tenersi almeno mezz'ora dopo la prima, è sufficiente la presenza di tre componenti. Delibera a maggioranza semplice.

Art. 12: FUNZIONI DELLA GIUNTA

La Giunta:

- a) sovrintende alle finalità ed all'attuazione dei compiti statutari attraverso l'adozione degli appositi provvedimenti;
- b) decide su tutte le materie che non siano di competenza di altri organi;
- c) delibera storni di fondi e variazioni di bilancio, impegni di spesa non previsti o eccedenti i limiti del bilancio indicandone contestualmente il mezzo di finanziamento;
- d) nomina su proposta del Presidente e sempre che esista la disponibilità finanziaria, il Segretario.

Art. 13: PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Delegazione. Dura in carica fino al successivo Congresso ed è rieleggibile. Convoca e presiede gli Organi della Delegazione e procede alla liquidazione delle spese. Nomina la Giunta e i rappresentanti della Delegazione in seno ad altri Organismi. Nomina tra i membri della Giunta un massimo di tre Vice Presidenti di cui uno vicario. In caso di cessazione o decadenza, le funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicario o in assenza del vicario dal Vice Presidente più anziano di età, fino all'elezione del nuovo Presidente da parte del Congresso regionale straordinario, da convocarsi entro sessanta giorni dalla cessazione, ovvero del Congresso regionale ordinario qualora la cessazione avvenga nell'ultimo anno di mandato del Presidente stesso. E' componente di diritto del Consiglio nazionale dell'UNCCEM.

Art. 14: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi più due supplenti, eletti dal Consiglio. I componenti partecipano ai lavori del Consiglio con voto consultivo. Il collegio dura in carica quanto il Consiglio della Delegazione ed i componenti sono rieleggibili.

Art. 15: CONFERENAE DEI RESPONSABILI DEGLI ENTI LOCALI ASSOCIATI

Quale Organo ausiliario della Delegazione è costituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati, che sarà convocata periodicamente per l'esame di specifiche problematiche, anche a livello provinciale.

Art. 16: DECADENZA

I componenti della Delegazione decadono per la perdita della qualifica di socio dell'UNCCEM nazionale da parte dell'Ente rappresentato. I componenti degli Organi collegiali decadono dalla loro carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'Organo di appartenenza. La decadenza è dichiarata dalla Giunta e comunicata all'interessato.

TITOLO III° ORGANIZZAZIONE ESECUTIVA

Art. 17: SEGRETARIO

Il Segretario della Delegazione, ove nominato, assiste e partecipa all'attività degli Organi, coadiuvandoli nella definizione ed attuazione degli adempimenti. Su direttive del Presidente provvede alle esigenze gestionali coordinando e dirigendo l'azione degli uffici.

Art. 18: CONVENZIONI

La Giunta, su proposta del Presidente, può deliberare la definizione di apposite convenzioni con professionisti e/o esperti per la realizzazione delle iniziative istituzionali.

TITOLO IV°: FONTI FINANZIARIE

Art. 19: FINANZIAMENTI

La Delegazione è dotata di autonomia finanziaria. Le fonti finanziarie di cui gode sono le seguenti:

- a) trasferimento di una percentuale delle quote associative da parte dell'UNCCEM nazionale, più eventuale quota aggiuntiva della delegazione;
- b) contributi e/o trasferimenti;

- c) gestione patrimoniale;
- d) altre.

Art. 20: ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La Giunta presenta, nella tornata primaverile, all'approvazione del Consiglio il conto consuntivo della gestione annuale. Al conto consuntivo sarà allegata la relazione dei Revisori dei Conti. Nella tornata autunnale presenta alla stessa approvazione uno schema di bilancio preventivo per l'anno successivo con una breve relazione. Il Presidente determina l'impegno e la liquidazione delle spese di carattere sia ricorrente che straordinario nei limiti del bilancio.

Art. 21: GESTIONE ATTIVITA'

Per le attività patrimoniali, per la gestione ed organizzazione di servizi ai Soci, può essere provveduto con decisione della Giunta, a mezzo di società costituite ai sensi del codice civile. Il bilancio annuale di tali Società è allegato al conto consuntivo della Delegazione.

TITOLO V°: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22: MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea su iniziativa del Consiglio. L'Assemblea delibera l'approvazione con la maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea può delegare con delibera da adottarsi con le stesse modalità il Consiglio a specifiche modifiche dello Statuto. La deliberazione di modifica è adottata dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei propri membri.

Art. 23: NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento in quanto applicabili, alle norme del codice civile e a quelle dello Statuto nazionale.